



# COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:** MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 84 DEL 11.12.2015.

L'anno 2016, addì ventinove del mese di aprile alle ore 19.35 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio e regolarmente notificati con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), si è riunito in sessione Ordinaria seduta Pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la presidenza del Sindaco Sig. LAGO VALERIO e con l'intervento del Segretario Comunale Reggente dott. ZAMPIERI GIOVANNI

Eseguito l'appello, risultano:

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, attesta che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi

dal .....

al .....

IL RESPONSABILE DELEGATO

Fto Pilotti Valerio



Eseguito l'appello, risultano:		Presenti	Assenti
1	LAGO VALERIO	X	
2	PELLANDA LUIGI	X	
3	POLO GIANPIETRO	X	
4	SAVIO MARTINA	X	
5	SCAPIN MARISCA	X	
6	VISENTIN GIAMPIETRO	X	
7	DAL MORO ANTONIO	X	
8	POGGIANA MODESTO	X	
9	POPPI CONSUELO	X	
10	STOCCO BRUNO	X	
11	TESSAROLLO ANTONIO	X	
12	VISENTIN SONIA	X	
13	INNOCENTIN MARIA	X	
14	BASTIANON GIANPAOLO		X G
15	CUCCAROLLO DANIELE	X	
16	LORENZATO MATTIA		X
17	LAGO MICHELE	X	

Sono presenti N. 15 Consiglieri e assenti N. 2 Consiglieri su N. 17 assegnati al Comune e N. 17 attualmente in carica.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale propria IMU di natura patrimoniale, dal tributo sui servizi indivisibili TASI e dalla tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICORDATO che l'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2015 ha approvato separati regolamenti per le suddette componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTA e richiamata la propria deliberazione nr. 84 del 11.12.2015 con la quale veniva modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU);

CONSIDERATO che, si rende necessario un aggiornamento al Regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative che sono contenute nell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 nr. 208 (Legge di stabilità 2016); nello specifico:

- 1) È prevista l'esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dal comune di ubicazione dei terreni (articolo 1, comma 10, lettere c) e d), e comma 13);
- 2) È prevista la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431 (articolo 1, comma 53);
- 3) A decorrere dall'anno 2016 è prevista la cancellazione della previsione dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge 201/2011 che prevedeva la possibilità per i Comuni di considerare equiparata all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale (articolo 1, comma 10);
- 4) È prevista la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile in comodato (articolo 1, comma 10, lettere a) e b));
- 5) È prevista l'assimilazione all'abitazione principale anche per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti (articolo 1, comma 15);

VISTO inoltre l'articolo 9 del Decreto Legislativo nr. 156/2015 il quale introduce dal 1° gennaio 2016 la disciplina del reclamo/mediazione anche per gli atti di accertamento emessi dagli enti locali, e che conseguentemente è necessario prevedere tale disciplina anche nel Regolamento comunale IMU;

RITENUTO inoltre di inserire nel Regolamento IMU la possibilità, per un contitolare di immobili, di effettuare il versamento anche per conto degli altri contitolari;

RITENUTO infine di rivedere il comma 5, dell'articolo 17 "Rateazione degli accertamenti" prevedendo il limite di € 20.000,00 (ora € 10.000,00) per accedere alla rateazione in 12 rate trimestrali;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, modificato, di cui all'allegato "sub A" alla presente deliberazione, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2016;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo la quale:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, così come modificato dal D.L. 35 del 08.04.2013, convertito in Legge 06.06.2013, n. 64, a partire dal 2013 la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti, deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. Si dovrà inoltre provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il T.U.E.L. decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201 del 06 dicembre 2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (*legge di stabilità 2016*);

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al prot. n. 5010 del 18.04.2016;

SENTITA l'introduzione da parte dell'Assessore al Bilancio Sig. Polo Gianpietro;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- Lago Michele,

- Polo,
- dott.ssa Luison, Responsabile Area Contabile,
- Pellanda,
- Polo,
- Pellanda,
- Lago Michele,
- dott.ssa Luison, Responsabile Area Contabile,
- Lago Michele,
- dott.ssa Luison, Responsabile Area Contabile,
- Lago Michele,
- Sindaco,
- Lago Michele,

(interventi contenuti in un file audio-video depositato presso la Segreteria Comunale il quale costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge n. 241/90 e s.m.i. – art. 22 e seguenti).

QUALI dichiarazioni di voto intervengono:

**LAGO MICHELE:** il mio voto è contrario perché a dicembre 2015 ho votato favorevole ad una agevolazione ai cittadini in difficoltà ed oggi, escluse le modifiche obbligatorie per legge, avete inserito discrezionalmente la sostituzione dell'articolo 18 nel quale inspiegabilmente elevate a 20 mila dai precedenti 10 mila, la possibilità di ripartire il versamento dell'imposta dovuta da 8 a 12 rate. Dunque penalizzate quei cittadini.

**SINDACO:** grazie per la Sua interpretazione.

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

CON voti favorevoli nr. 14 e nr. 1 contrario (Lago Michele), espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1) di approvare per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui alla propria deliberazione nr. 84 del 11/12/2015:

**- Articolo 6 – comma 4 attualmente in vigore:**

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

**Viene sostituito come di seguito riportato:**

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

**- Articolo 6 – comma 5: abrogato;**

**- Articolo 8 – comma 3 attualmente in vigore:**

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

**Viene sostituito come di seguito riportato:**

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 14 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- **Articolo 8 - Viene inserito un nuovo comma (nr. 4):**

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

- **Articolo 11 - comma 3: abrogato.**

- **Articolo 12 – nuovo articolo:**

**ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto di comodato sia registrato;
  - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

- **Articolo 13 (precedente articolo 12), comma 1 – lettera i): attualmente in vigore:**

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

**Viene sostituito come di seguito riportato:**

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- **Articolo 14 (precedente articolo 13): attualmente in vigore:**

**RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
  - a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
  - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
  - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate

al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

**Viene sostituito come di seguito riportato:**

#### **TERRENI AGRICOLI**

1. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Sono altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n° 448/2000;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

2. I terreni agricoli posseduti ma non condotti sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.

- **Articolo 15 (precedente articolo 14) – Viene inserito un nuovo comma (nr. 6):**

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

- **Articolo 18 (precedente articolo 17) – comma 5 – attualmente in vigore:**

Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano gli euro 10.000,00;

**Viene sostituito come di seguito indicato:**

Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano gli euro 20.000,00;

- **Articolo 22 (precedente articolo 21) – Viene inserito un nuovo comma (nr. 3):**

Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

2) di dare atto che a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento il Regolamento I.M.U., composto di nr. 23 articoli, subisce delle modifiche e viene integralmente allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione (Alleg. A);

3) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

4) di delegare il Responsabile dell'Area Contabile all'inserimento nel Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera ed il Regolamento in oggetto, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare lo stesso sul sito istituzionale del Comune;

5) di dichiarare, con separata votazione, la quale ha dato i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti n. 15, votanti n. 15

- Favorevoli n. 14

- Astenuti n. 0
- Contrari n. 1 (Lago Michele)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 ai fini della sua applicabilità dal 1° gennaio 2016.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

<b>Parere regolarità tecnica – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000</b>	
<u>Area Proponente:</u> <b>Contabile</b>	
Il Responsabile di Area esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e attesta che la deliberazione che precede è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.	
Data: 20/04/2016	F.to: Luison dott. Orietta
<b>Parere regolarità contabile – art. 49 – 1° comma - D.Lvo 267 del 18 Agosto 2000</b>	
<u>Area Proponente:</u> <b>Contabile</b>	
Il Ragioniere Capo esprime parere favorevole per la regolarità contabile.	
Data: 20/04/2016	F.to: Luison dott. Orietta

**Lasciata  
appositamente  
in bianco**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto LAGO VALERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
Fto dott. ZAMPIERI GIOVANNI

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ai sensi del D.Lvo 18.08.2000, n° 267

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata trasmessa contestualmente alla sua pubblicazione, con prot. n. .... in data .....,  
all'**Ufficio Territoriale del Governo** (art. 135);

E' stata trasmessa, con prot. n. .... in data ....., al **Difensore Civico** su richiesta di un  
quinto dei Consiglieri per il controllo:

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' divenuta **esecutiva** in data .....

per decorrenza dei termini (art. 134 - 3° comma);

Lì .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

### ANNULLAMENTO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta

Che la presente deliberazione:

E' stata annullata con:  
.....

Lì .....

IL RESPONSABILE DELEGATO  
Fto Pilotti Valerio

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Pilotti Valerio